ALLEGATO A4

CONTRATTO di CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di in Alessandria, Piazza della Libertà 1
Innanzi a me Dottor, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riunit di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, sono presenti i signori:
-Arch PIERFRANCO ROBOTTI, nato ad
- Sig
il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di
u
, con sede in, via/p.zan, CAP a quanto infra dotato di tutti i necessari poteri in forza didelda ora denominato SUPERFICIARIO. Detti comparenti della cui identità personale, qualità e pieni poteri di firma io Notaio sono personalmente certo, premettono quanto segue: - Il Comune di Alessandria è proprietario del complesso sportivo denominato Piscina Comunale Scoperta sito in Alessandria L.go tanaro S. Martino n° 16, il tutto individuato all'Agenzia del Territorio di Alessandria – Catasto Fabbricati al Foglio 117 particella no sub e n° e rappresentato nell'allegato elaborato grafico;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nº 18 del 15/02/2018 si è stabilito di concedere il diritto di superficie sullo stesso impianto sportivo, per un periodo ventennale con la finalità di valorizzare e riqualificare l'impianto sportivo in oggetto anche con intervent di riqualificazione ed adeguamento impiantistico, con il vincolo di mantenere la destinazione ricreativa e sportiva attualmente prevalente e atta allo svolgimento sia della disciplina del nuoto, anche a livello agonistico se compatibile con la struttura, che di attività ludico-ricreative;
 che con Avviso Pubblico del 01/03/2018, approvato unitamente al presente schema d contratto con determinazione dirigenziale n° 589 del 01/03/2018, è stata messa a gara detta cessione del diritto di superficie ventennale dell'impianto sportivo di proprietà comunale;
- che con determinazione dirigenziale n° del, a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, regolarmente svolte, oltre che delle verifiche e dei controlli di legge effettuati sulle dichiarazioni prestate in sede di offerta, si è stabilito di aggiudicare all avente sede in Via Via n°, sulla base dell' offerta presentata in sede di gara in

data	prot.	n°,	la	concessione	del	diritto	di	superficie	della	Piscina
Comunale Scop	erta pe	er una durata	di	anni venti;						

Tutto ciò premesso, ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Il CONCEDENTE concede al SUPERFICIARIO, che accetta per sè e per i suoi successori ed aventi causa, il diritto di superficie, ai sensi degli artt. 952-953-954-955-956 del codice Civile, con tutte la garanzie di legge compresa quella di evizione, sul fabbricato e relative pertinenze facenti parte del complesso sportivo come di seguito riportato.

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della cessione del diritto di superficie è l'immobile comunale denominato" Piscina Comunale Scoperta" sito in L.go Tanaro San Martino n° 16 avente superficie complessiva di circa mq. 10.443,00 catastalmente individuato al Fg.117 Particella n° sub parte, su cui insistono due piscine, una vasca lattanti ed una vasca idromassaggio, un fabbricato biglietteria, un fabbricato spogliatoi e servizi, un fabbricato impianti tecnici, un fabbricato con ex-alloggio di servizio, bar e veranda oltre a un campo polivalente e due campi da beach volley ed individuato nell'allegato elaborato grafico.

Il diritto di superficie comprende i fabbricati e l'area su cui insistono, le pertinenze, i beni e gli impianti di proprietà comunali come individuati nell'elaborato grafico con espressa esclusione di tutti quelli di altrui proprietà.

L'immobile deve mantenere la destinazione ricreativa e sportiva attualmente prevalente e atta allo svolgimento sia della disciplina del nuoto, anche a livello agonistico se compatibile con la struttura, che di attività ludico-ricreative.

Tale immobile sarà oggetto di interventi di riqualificazione ed adeguamento impiantistico a cura e spesa del SUPERFICIARIO, come da offerta tecnica vincolante presentata in sede di gara che viene allegata alla presente e la cui esecuzione ed ultimazione viene fissata nei tempi riportati nella stessa e a decorrere dalla data del verbale di consegna dell'immobile.

Costituisce obbligo inderogabile ed imprescindibile l'esecuzione delle opere ed interventi necessari a consentire la regolare apertura al pubblico degli impianti piscina con relativi servizi accessori entro la data del 1° Luglio 2018 ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni di legge in materia, compresa l'agibilità al pubblico della piscina.

Il CONCEDENTE dichiara e garantisce che l'immobile in oggetto è libero da pesi e vincoli di ogni genere e rinuncia alla iscrizione dell'eventuale ipoteca legale sul diritto in oggetto della presente, con esonero al conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

L'area in cui è compreso l'impianto sportivo è destinata dal PRGC a spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (art. 32 quinquies comma 2 lett. C delle Norme Tecniche di Attuazione).

Nell'immobile come sopra individuato e rappresentato potrà essere svolta oltre all'attività sportiva e ricreativa anche :

1) L'attività di somministrazione cibi e bevande.

Tale attività potrà essere esercitata nei locali già posti a servizio dell'impianto sportivo, nel rispetto dell'art. 8 comma 6 lett. i) L.R. 38/2006, ovvero somministrazione svolta "....all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse" che esula dai criteri della programmazione di comparto in quanto riveste carattere

accessorio all'attività principale di impianto sportivo, è subordinata ad un'attività principale e pertanto non può funzionare autonomamente.

E' ammessa l'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico indistinto (bar, ristorante, tavola calda) inteso come pubblico esercizio, soggetta a S.C.I.A. amministrativa ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/2006 e a notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 reg. Ce 852/2004; in questo caso il locale dovrà avere apposita destinazione commerciale e rispettare tutti i criteri regionali per l'insediamento dell'attività, come previsto dall'art. 8 della L.R. 38/2006 e nello specifico dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'8/2/2010, oltre alle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi contenute nel D.M. 564/92.

2) L'attività di rivendita di articoli sportivi e ludico-ricreativo correlati con le attività praticate.

Tale attività potrà essere esercitata, decorsi trenta giorni da apposita comunicazione inviata al Comune competente per territorio, alle condizioni previste dalle norme in materia, in locali idonei non aperti al pubblico, che non abbiano accesso alla pubblica via.

Su tutti gli spazi interni ed esterni vige il divieto di installazione ed utilizzo di apparecchi per il gioco di cui all'art.110 commi 6 e 7 del R.D.773/1931 nel rispetto delle norme ed in particolare dall' art.5 della L.R. 9/2016 e Circolare e dal D P.R. n° 923 del 17/01/2018.

Il Comune di Alessandria, in persona di cui sopra, consegna:

- il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, rilasciato dallo stesso Comune in data protocollo n. , contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata e dichiara che dalla data del rilascio a quella odierna non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto Comune relativamente allo stesso immobile comunale;

-l'attestato	di	prescrizione	energetica	rilasciato	in	data	n°	ed
entrambi v	eng	ono allegati al	presente att	to perché i	ne f	ormino	parte integrante e sostanziale.	

L'immobile è concesso in diritto di superficie nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ed è libero da pesi, ipoteche, privilegi, trascrizioni di pregiudizio.

L'aggiudicatario riconosce che la stipulazione del contratto, che prevede l'acquisto del diritto di superficie crea l'obbligo di mantenimento della destinazione sportiva e ricreativa dell'immobile al fine di dare continuità al servizio sportivo alla cittadinanza con la realizzazione di lavori ed opere secondo il progetto presentato in sede di gara e costituisce il soddisfacimento di un proprio interesse all'utilizzo del medesimo che giustifica di per sé il valore pari ad € quale risulta dall'offerta formulata in sede di gara.

Il maggior valore dei lavori sull'immobile che verranno realizzati rispetto al valore del diritto di superficie non attribuisce in capo al SUPERFICIARIO alcun diritto di riduzione, rimborso o credito di qualunque natura, rimanendo tale maggiore costo a totale carico del SUPERFICIARIO stesso.

La sottoscrizione del presente atto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia che si accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., oltre che di tutte le condizioni riportate nel sopracitato Avviso, e clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate oltre agli obblighi definiti dall'offerta presentata, vincolante per gli effetti del presente atto quale obbligo contrattuale specifico.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto per l'assegnazione dell'area in diritto di superficie è pari all'offerta economica presentata in sede di gara ed è di €......(Euro......) oltre IVA con aliquota ordinaria del 22% pari ad €...... per un complessivo importo di €.......

Il pagamento del corrispettivo avviene con la seguente modalità:

1) pagamento in unica soluzione all'atto della stipula del contratto

0

- 2) pagamento rateizzato per il quale verrà richiesto:
- 50% dell'importo offerto in sede di gara, all'atto di stipula del contratto;
- 1º rata pari al 15% dell'importo offerto in sede di gara, con interessi legali, entro due anni dalla data della stipula contrattuale;
- 2^ rata pari al 15 % dell'importo offerto in sede di gara, con interessi legali, entro quattro anni dalla data della stipula contrattuale;
- 3^ rata pari al 20% dell'importo offerto in sede di gara, con interessi legali, entro sei anni dalla data della stipula contrattuale.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL SUPERFICIARIO

A fronte della cessione del predetto diritto di superficie, l'aggiudicatario si obbliga a realizzare le opere nei termini di cui all'offerta presentata in sede di gara.

Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta presentata dall'affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimento economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

II SUPERFICIARIO, in particolare, si obbliga:

- 1) all'esecuzione delle opere ed interventi necessari a consentire la regolare apertura al pubblico degli impianti piscina (vasca grande e vasca bambini) con relativi servizi accessori (locali spogliatoi con servizi igienici e servizio bar) entro la data del 1° Luglio 2018 ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni di legge in materia, compresa l'agibilità al pubblico:
- 2) a ottemperare a tutti gli obblighi contenuti nell' offerta sottoscritta in sede di gara;
- 3) a predisporre tutta la progettazione delle opere e degli interventi indicati nell'offerta e finalizzata con il conseguimento di tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi e ogni altro atto di assenso necessario da parte delle competenti autorità amministrative e sanitarie e di vigilanza per i locali aperti al pubblico;
- 4) a realizzare prioritariamente e prima dell'avvio delle attività tutti gli interventi necessari all'adeguamento a norma di legge degli impianti tecnologici presenti nell'impianto e comunque nel rispetto di tutta la normativa di genere in relazione alla destinazione di impianto natatorio aperto al pubblico;
- 5) a effettuare a propria cura e spesa, entro i termini di legge, tutte le operazioni di variazione/aggiornamento catastale ed altre necessarie a seguito di avvenuta realizzazione degli interventi proposti in sede di gara o altri eventuali interventi autorizzati nel periodo di validità del presente atto;
- 6) a trasmettere tempestivamente al Concedente, a seguito dell'ultimazione degli interventi riportati nel progetto tecnico di fattibilità, copia di tutta la documentazione tecnica e di conformità, se dovute in relazione agli specifici interventi programmati mantenendone la regolarità di tenuta degli stessi per tutto il periodo contrattuale quali:
 - a. certificazione di conformità delle strutture, qualora interessate da interventi;

- b. certificazione di conformità degli impianti, interessati da interventi;
- c. certificazione di prevenzione incendi;
- d. ogni altra certificazione richiesta dall'ordinamento in connessione alla natura degli interventi realizzati;
- 7) a ripristinare e mantenere in buono stato di conservazione l'impianto sportivo, in tutte le sue parti e per tutta la durata contrattuale, compiendo su di esso tutti gli interventi necessari a preservarlo dalla vetustà e a mantenerlo idoneo all'uso e alla destinazione di impianto natatorio aperto al pubblico fino alla data di riconsegna al Concedente;
- 8) a attuare una gestione che favorisca l'uso dell'impianto nel suo complesso senza discriminazioni e l'accesso delle fasce sociali deboli e persone con disabilità;
- 9) a stipulare e mantenere idonee polizze di assicurazione contro tutti i rischi connessi alla consegna dell'immobile e alla sua gestione, a copertura di danneggiamenti e distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti ed anche verificatesi nel corso della durata della Concessione e derivanti dall'esecuzione dei lavori e per Responsabilità civile verso terzi rapportata al valore del fabbricato e dei lavori proposti;
- 10) a concedere al Comune di Alessandria, dietro specifica richiesta entro 15 gg prima della data prevista, l'utilizzo gratuito dell'Impianto natatorio o di parte di esso per un totale di max 5 giornate all'anno, non consecutive, durante il periodo di validità del diritto di superficie, per manifestazioni o utilizzi sponsorizzati dal Comune di Alessandria a carattere sportivo o ricreativo compatibili con gli scopi istituzionali del CONCEDENTE.
 In tali giornate il CONCEDENTE di Alessandria potrà utilizzarlo direttamente oppure concederlo sotto la propria responsabilità a terzi, ed il Superficiario sarà tenuto a garantire l'accesso all'Impianto Sportivo e a tutti i servizi per l'utilizzo dello stesso senza oneri per il CONCEDENTE né per eventuali terzi fruitori indicati dal CONCEDENTE, fatta salva la possibilità di richiesta, da parte del CONCESSIONARIO di idonee coperture assicurative di RCT.
- 11) in caso di realizzazione di parcheggio interno lo stesso dovrà essere asservito all'impianto e gli eventuali introiti saranno a vantaggio del Superficiario.

ART. 4 - DURATA

La durata del diritto di superficie viene stabilita in anni 20 (venti), con mantenimento della nuda proprietà in capo al Comune.

Alla scadenza finale, il diritto di superficie si estinguerà e l'immobile nel suo complesso tornerà nella piena proprietà del CONCEDENTE, senza che questo debba risarcire o pagare nulla.

Restano invece di proprietà del SUPERFICIARIO tutti i beni mobili arredi e attrezzature, non di proprietà comunale e non connessi strutturalmente o funzionalmente agli impianti e alle strutture. L'immobile dovrà essere riconsegnato al CONCEDENTE pienamente funzionante in normali condizioni d'uso e conforme alla normativa per la sua destinazione di impianto natatorio aperto al pubblico e alla normativa per l'esercizio di attività di somministrazione i pubblici servizi. A tal fine, sei mesi prima della riconsegna verrà accertato, in contraddittorio tra le parti e fatto constatare in apposito verbale, lo stato di fatto degli immobili e degli impianti ad essi afferenti.

ART. 5 - CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Qualora il SUPERFICIARIO intendesse cedere a terzi il presente diritto di superficie prima della sua naturale estinzione il CONCEDENTE mantiene il diritto di rientrarne in possesso allo stesso prezzo pattuito nel presente contratto calcolato per il periodo rimanente. Nel caso il CONCEDENTE non intendesse esercitare tale diritto di prelazione il SUPERFICIARIO potrà, previa autorizzazione del CONCEDENTE e per la durata stabilita all'art.4, cedere a terzi anche frazionatamente il diritto di superficie e costituire diritti reali di godimento a favore di terzi sempre con il preciso obbligo di mantenimento della destinazione ad impianto natatorio aperto al pubblico e gli obblighi di cui all'art.3.

La richiesta di autorizzazione di trasferimento a terzi deve essere inoltrata al CONCEDENTE con la motivazione circa la finalità e gli obiettivi da raggiungere, l'indicazione delle parti e delle

destinazioni d'uso, nonché di ogni altro elemento utile ad individuare l'attività che verrà esercitata di concreto nei locali/aree da parte del subentrante, compresa la bozza di contratto ed il corrispettivo previsto per la cessione.

Il CONCEDENTE potrà autorizzare la conclusione del contratto anche apportando condizioni; è nullo il contratto se sottoscritto prima del rilascio dell'autorizzazione.

Nei contratti dovrà essere riportata la clausola del divieto di sub-cessione,pena la risoluzione del contratto, specificatamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Il SUPERFICIARIO rimane solidalmente obbligato col terzo relativamente al corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto.

Alla scadenza della durata cesseranno tutti i rapporti instaurati dal SUPERFICIARIO, suoi successori o aventi causa, con i terzi, in base a quanto previsto dall'art. 954 del C.C. commi 1 e 2. Nel caso in cui il CONCEDENTE, nel periodo di validità del diritto di superficie, decida di alienare la proprietà del suolo – o di parte del suolo – su cui insiste l'impianto sportivo, comprensivo dei fabbricati, sul quale è costituito il diritto di superficie oggetto del presente contratto, alla società e/o soggetti cessionari titolari dei diritti è attribuito il diritto di prelazione all'acquisto.

ART. 6 – RISOLUZIONE

Il presente contratto può essere risolto, in qualsiasi momento prima della scadenza, per concorde volontà delle parti, per inadempienza del Superficiario oppure per ragioni di pubblico interesse. In quest'ultimo caso il CONCEDENTE notificherà al SUPERFICIARIO un preavviso non meno di 9 mesi prima della data fissata per la risoluzione del contratto, riconoscerà al SUPERFICIARIO un indennizzo, ragguagliato al costo delle opere realizzate, come da progetto tecnico di gara e rapportato al coefficiente frazionario degli anni residui alla scadenza contrattuale. Il calcolo dell'indennizzo verrà fatto dai competenti uffici comunali con esclusione dei costi relativi ad opere incompiute e non autonomamente fruibili.

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al CONCEDENTE, anche a titolo di risarcimento dei danni, il CONCEDENTE medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del contraente della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) qualora il SUPERFICIARIO utilizzi l'area o le costruzioni per usi e/o destinazioni diverse o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto il diritto di superficie;
- b) qualora non vengano realizzate nei termini stabiliti gli interventi proposti in sede di gara, fatta salva specifica proroga per motivi non imputabili al SUPERFICIARIO e comunque autorizzata dal CONCEDENTE;
- c) qualora il SUPERFICIARIO non ottemperi a qualunque obbligo sottoscritto in sede di gara ed in particolare al pagamento del corrispettivo, nei termini previsti, anche a seguito di diffida:
- d) qualora il Superficiario cessi la propria attività o sia posta in liquidazione e non sia più in grado di ultimare gli interventi proposti in sede di gara e/o di gestire gli impianti e le strutture;
- e) sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Il CONCEDENTE contesterà i fatti al SUPERFICIARIO, assegnandogli un termine per presentare proprie osservazioni, scaduto il quale procederà, in assenza di risposta, alla dichiarazione di revoca e all'escussione delle fidejussioni di cui all'art.7.

Alla dichiarazione di revoca consegue la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto e il trasferimento nel patrimonio del CONCEDENTE delle opere realizzate e la piena proprietà al CONCEDENTE di tutto l'impianto sportivo assegnato in diritto di superficie. Per le opere rimaste incompiute verrà fatta una specifica valutazione dai competenti uffici comunali, a seguito della quale il CONCEDENTE potrà imporre al SUPERFICIARIO la rimissione in pristino a cura e spesa di quest'ultimo o in alternativa il pagamento delle spese necessarie al ripristino stesso.

ART. 7 - GARANZIE

Qualora il SUPERFICIARIO faccia ricorso a mutui per la realizzazione del progetto tecnico, può essere iscritta ipoteca sull'immobile, previa autorizzazione del CONCEDENTE, a condizione che alla scadenza del contratto per la cessione del diritto di superficie il bene sia riconsegnato al CONCEDENTE libero da vincoli.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori rapprese	ntati e quantif	icati nell'allega	ata offerta
tecnica ed in particolare nel quadro economico ,secondo	i tempi definiti	dal Cronopro	gramma il
SUPERFICIARIO, all'atto della stipula del presente atto,	consegna ur	na garanzia d	efinitiva a
copertura dell' intero importo pari al costo previsto nel qu	uadro economi	co del Proget	to tecnico
dell'immobile in oggetto			
mediante polizza/e fideiussoria/e n	rilasciata/e i	n data	da
(primario istituto di	credito o cor	mpagnia assid	urativa in
possesso dei requisiti previsti dall'art.106 del D.Lgs 385			
verifica di soddisfacimento di tutte le obbligazioni, per l'im	iporto di €		(compresi
interessi legali in caso di pagamento rateizzato)			

La garanzia fidejussoria a copertura del pagamento dell'intero prezzo offerto (già consegnato all'atto del verbale di consegna in data ...) e dell'importo dei lavori da realizzare deve essere mantenuta fino all'avvenuto saldo del pagamento e adempimento delle obbligazioni di cui al Progetto tecnico e sarà svincolata su richiesta del Superficiario dopo che il Comune avrà accertato l'avvenuta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte. Il Comune potrà autorizzare la riduzione di detta garanzia a seguito dell'avvenuto riscontro di pagamento delle rate ed esecuzione delle obbligazioni.

Art. 9 - SANZIONI e PENALI

Il ritardo nell'apertura al pubblico degli impianti piscina con relativi servizi accessori entro la data del 1° Luglio 2018 (come previsto nell'Avviso) comporta una penale pari al due per mille dell'importo offerto per ogni giorno oltre il termine stabilito, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo dell'importo offerto.

Art. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il CONCEDENTE ed il SUPERFICIARIO dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta di gara e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale dichiarato, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Art. 11 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della durata contrattuale e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il SUPERFICIARIO ed il CONCEDENTE, resta esclusivamente competente il Foro di Alessandria.

ART 12- SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'atto di cessione del diritto di superficie sono interamente posti a carico del SUPERFICIARIO.

Il superficiario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto.

ART 13- RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto le parti faranno riferimento all'Avviso Pubblico del approvato con determinazione dirigenziale n° del alle disposizioni normative legislative e comunali vigenti in materia, alle norme del Codice Civile ed alle consuetudini locali.